

AS1638 - REGIONE LAZIO - TESTO UNICO DEL COMMERCIO-DURATA DELLE CONCESSIONI DEI POSTEGGI

Roma, 5 dicembre 2019

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali e le autonomie

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 ("Testo Unico del Commercio"), come pubblicata in data 7 novembre 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 90, l'Autorità, nella riunione del 3 dicembre 2019, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, in tema di durata delle concessioni dei posteggi, ovvero sulla parte di area pubblica assegnata per l'esercizio dell'attività commerciale dell'operatore autorizzato.

In particolare, la Legge Regionale Lazio n. 22/2019 all'articolo 45 dispone che: «*i comuni, previa indicazione di apposite procedure di selezione, provvedono all'assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*». La legge riprende, quindi, la disposizione prevista dall'articolo 28 del d.lgs. 114/98, che stabilisce una durata decennale delle concessioni sui parcheggi, aggiungendo la possibilità di rinnovo.

L'Autorità intende in questa sede evidenziare come, secondo il proprio consolidato orientamento, «*la previsione da parte dell'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 di una durata decennale della concessione appare un termine eccessivamente lungo, anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere (commercio su aree pubbliche), la quale non richiede particolari investimenti, e si pone in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza perseguiti dallo stesso Decreto. Ancor più ingiustificata dal punto di vista concorrenziale appare la previsione di qualsiasi meccanismo di rinnovo delle autorizzazioni che sia suscettibile di aggravare l'irrigidimento del mercato, perpetuando la posizione degli operatori già esistenti e non consentendo l'alternanza dell'offerta in questo settore commerciale*»¹.

Anche di recente l'Autorità ha espressamente rappresentato come la durata eccessiva delle concessioni (10 anni) unita alla individuazione della maggiore professionalità acquisita, quale criterio prioritario per l'assegnazione delle medesime (non presente nella legge in esame), appaia idoneo a pregiudicare il corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato, favorendo gli operatori uscenti ed ostacolando l'ingresso di nuovi concorrenti, in aperto contrasto con i principi espressi dagli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010².

Le medesime considerazioni, d'altra parte, sono state svolte dall'Autorità anche riguardo a diversi settori economici, là dove si è sempre ribadito che la durata delle concessioni «*dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale*»³.

In conclusione, l'Autorità ritiene che, in coerenza con i precedenti interventi di *advocacy* citati, la menzionata disposizione della L.R. Lazio n. 22/2019 in materia di concessione dei posteggi, nei termini suesposti, appare presentare profili di contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della concorrenza di cui agli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e) in quanto, la durata delle concessioni per i parcheggi appare eccessiva, integrando una specifica violazione dei principi concorrenziali in violazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990, salvo che vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

¹ [Si veda, inter alia, la Segnalazione AS876 del 12 ottobre 2011, Disposizioni relative all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in boll. 41/2011, avente ad oggetto una disposizione della legge regionale Lazio n. 33/1999 analoga a quella in esame.]

² [Cfr. la Segnalazione AS1550, del 12 dicembre 2018, Concessioni e criticità concorrenziali, in boll. 48/2018.]

³ [Si veda, ad esempio, Segnalazione del 21 giugno 2016, Concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, in Boll. 24/2016; Segnalazione del 16 dicembre 2015, Comune di Albiano (TN) - Disciplina del settore delle cave, in Boll. 48/2015; Parere del 29 gennaio 2014, AS1114 - Regime concessorio presente nel porto di Livorno, in Boll. 12/2014; Parere ex art. 21-bis del 19 dicembre 2012, AS1002 - Comune di Roccaraso (AQ) - Impianti sciistici di risalita, in Boll. 51/2012; Parere del 29 novembre 2012 AS994 - Comune di Gallipoli (LE) - Rinnovo di concessioni demaniali marittime, in Boll. 46/2012.]

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli